

## **Regolamento della Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati in vigore dal 9 agosto 2021**

### **CAPO PRIMO - DEI SOGGETTI**

#### **Art. 1: Iscritti alla Gestione**

1. Gli iscritti all'albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti, così come previsto dall'art. 1 del D. Lgs. 103/96, alla Gestione separata dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura - nel seguito denominato Fondazione.

2. Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che svolgono attività professionale quali partecipanti a studi associati sono parimenti obbligati all'iscrizione e tenuti alla contribuzione, in questo caso determinata sulla base della percentuale di partecipazione agli utili dello studio associato.

3. Non comportano la perdita del diritto alla iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'Albo e sia versato alla Gestione il contributo soggettivo ed integrativo minimo previsto. Gli iscritti alla Gestione che abbiano dovuto o debbano interrompere l'attività professionale, per gravi e comprovati motivi non dipendenti dalla loro volontà, per un periodo superiore ad almeno sei mesi nel corso dell'anno solare, possono richiedere per iscritto di corrispondere per quell'anno la metà del contributo minimo.

#### **Art. 2: Modalità di iscrizione alla Gestione**

1. Ai fini dell'iscrizione alla Gestione, i soggetti di cui all'art. 1, sono tenuti a presentare apposita domanda in carta libera allegando i documenti attestanti:

- a) data e luogo di nascita;
  - b) residenza;
  - c) situazione di famiglia;
  - d) codice fiscale;
  - e) partita IVA ove posseduta;
  - f) data e numero di iscrizione all'albo professionale.
- In luogo dei documenti di cui sopra, può presentarsi autocertificazione ai sensi di legge.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'esercizio dell'attività professionale.

3. In caso di mancata iscrizione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ufficio IVA, la gestione iscrive d'ufficio gli Agrotecnici iscritti all'Albo ai quali è stato attribuito il numero di partita IVA.

## **CAPO SECONDO - DEI CONTRIBUTI**

### **Art. 3: Contributo soggettivo obbligatorio**

1. L'aliquota del contributo soggettivo è determinata dal Comitato Amministratore in relazione alle necessità della Gestione e, in fase di prima applicazione, in misura non inferiore al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo prodotto nell'anno e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi, nonché dalla eventuale successiva definizione ai fini dell'IRPEF secondo il disposto dell'art. 49 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli iscritti all'Ente che lo richiedano è consentito, di corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore a quanto previsto dal comma 1, scegliendo tra le seguenti aliquote 12%-14%-16%-18%-20%-22%-24%-26%.

L'opzione va espressa ogni anno, con apposito modulo, contestualmente al pagamento dell'acconto di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento ed ha validità solo per l'anno di riferimento dell'acconto.

Le eventuali sanzioni di cui all'art. 10 e all'art. 11 sono commisurate al contributo soggettivo prescelto.

3. Il contributo di cui al comma precedente è dovuto anche dai pensionati che proseguono nell'esercizio della professione.

4. Il reddito di cui al comma 1) sottoposto a contributo non può comunque essere superiore al massimale previsto dall'art. 2, co. 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni ed è annualmente rivalutato sulla base della variazione annua corrispondente all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come calcolato dall'ISTAT.

5. Il Comitato Amministratore determina con propria deliberazione l'importo del contributo minimo soggettivo dovuto dagli iscritti. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di € 338,00<sup>1</sup> rivalutato ogni cinque anni in base alla rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai.

---

<sup>1</sup> Rivalutazione delibera in data 18/03/2020 dal Comitato Amministratore e approvata in data 28/05/2020 dai ministeri vigilanti

6. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l'attività professionale per la prima volta, se il contributo non supera il minimale di cui al comma precedente, hanno diritto al dimezzamento del medesimo:

a) per il primo quinquennio di iscrizione se di età inferiore a 35 anni; tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di avere compiuto i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra quello di effettiva iscrizione ed il quarantesimo.

b) per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi, a prescindere dall'età.

#### **Art. 4: Contributo integrativo**

1. Gli iscritti alla Gestione separata devono applicare la maggiorazione percentuale del 2% di cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 103/96 su tutti i corrispettivi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività autonoma di libera professione e devono versarne alla Gestione il relativo ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.

2. La maggiorazione di cui al comma precedente è fissata, a partire dal 1° gennaio 2022, nella misura del 4%.

Essa è ripartita nella seguente misura:

a) 2% a copertura dei costi della gestione amministrativa della Cassa,

b) 0,5% al finanziamento del Fondo di cui all'art. 30 del presente Regolamento,

c) 1,5% all'incremento del montante individuale dell'iscritto.

3. Il contributo integrativo non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

4. Gli iscritti alla Gestione devono comunque versare un contributo integrativo pari ad un minimo di 68,00 euro, rivalutato ogni cinque anni in base alla rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'importo del contributo integrativo minimo è raddoppiato ed esso è ripartito come da comma 2 del presente articolo.

5. Gli iscritti alla Gestione che iniziano l'attività professionale per la prima volta hanno diritto, se di età inferiore a 35 anni al dimezzamento del minimale di cui al comma precedente per il primo quinquennio di iscrizione; tale diritto compete anche ai professionisti che si iscrivono alla Gestione prima di aver compiuto i 40 anni di età, per la differenza degli anni compresa fra quello di effettiva iscrizione ed il quarantesimo, nonché ai soggetti di cui all'art. 3, comma 6, lett. b), fatto salvo che, qualora l'iscritto abbia addebitato ai committenti una maggiorazione superiore al minimale di cui al presente comma, deve essere versato il maggior importo.

6. E' esente dal contributo integrativo di cui al comma 1 la fattura o ricevuta emessa da un iscritto verso un altro iscritto alla Gestione, nel contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento di un risultato unitario, e sempre che il contributo integrativo sia stato comunque applicato sull'intero corrispettivo dell'incarico unitario.

#### **Art. 5: Frazionabilità dei contributi**

Per ogni anno solare, in cui l'iscrizione alla Gestione risulti di durata inferiore all'anno stesso, il contributo annuo soggettivo minimo obbligatorio è ridotto a tanti dodicesimi del suo importo quanti sono i periodi di trenta giorni compresi in ciascun periodo di iscrizione alla Gestione stessa. Si considerano periodi di trenta giorni anche le frazioni di tempo superiori a quindici giorni, fermo restando l'obbligo di versare i contributi sull'intero ammontare del reddito effettivamente conseguito.

#### **Art. 6: Variabilità dei contributi**

Il contributo soggettivo di cui all'art. 3, comma 1 e comma 4, e quello integrativo minimo di cui all'art. 4, possono essere variati con delibera del Comitato Amministratore.

#### **Art. 7: Versamento dei contributi**

1. Il contributo di cui all'art. 3 deve essere versato secondo le modalità fissate dal Comitato Amministratore in due rate:

a) la prima, a titolo di acconto, entro il 30 novembre, nella misura corrispondente al 70% dell'importo dovuto, calcolato sul reddito di lavoro professionale risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, e comunque non inferiore al 70% del contributo minimo, nonché nella misura corrispondente al 100% dell'importo del contributo dovuto per i redditi definitivamente accertati per gli anni precedenti.

Qualora l'iscritto intenda usufruire della aliquota maggiorata di cui al comma 2 dell'art. 3, è tenuto al versamento del 70% dei contributi calcolati con l'aliquota prescelta.

b) la seconda, a saldo, entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito.

2. Qualora all'atto della determinazione del saldo risultino già versate alla Gestione somme superiori al contributo dovuto, è data facoltà all'iscritto di versare a saldo un importo contributivo rapportato non al reddito prodotto nell'anno di riferimento bensì al maggior reddito dell'anno precedente.

3. Nel caso il soggetto interessato non intenda esercitare la facoltà di cui al comma precedente, è tenuto a chiedere, entro 30 giorni, la restituzione dell'eccedenza stessa

ovvero di considerarla quale acconto per i versamenti futuri; in caso di mancata richiesta entro il termine predetto, l'eccedenza contributiva resta consolidata nel conto individuale.

4. In ogni caso la compensazione dei versamenti non si applica al contributo integrativo.

5. Il contributo integrativo di cui all'art. 4 è versato dall'iscritto entro il 30 novembre di ciascun anno per gli importi evidenziati sulle fatture emesse entro il 30 settembre dell'anno considerato, ed entro il termine di cui alla lettera b) del precedente comma 1°, per gli importi relativi al periodo dal 1 Ottobre al 31 dicembre ovvero per il saldo del contributo minimo quando dovuto.

6. Il contributo di maternità di cui al successivo art. 21 è versato dagli iscritti in una unica soluzione contestualmente al saldo.

7. Il versamento dei contributi complessivamente dovuti dovrà essere effettuato in una unica soluzione alle scadenze prefissate, ferma restando l'obbligatorietà della indicazione delle diverse voci di imputazione.

#### **Art. 8: Prescrizione dei contributi**

1. La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione e di ogni relativo accessorio interviene con il decorso di cinque anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni, dovuti ai sensi del presente Regolamento, la prescrizione decorre dalla data prevista per la trasmissione alla Gestione della dichiarazione di cui al successivo art. 11.

#### **Art. 9: Restituzione dei contributi**

1. Coloro che, al compimento dell'età pensionabile, cessino o abbiano cessato per qualsiasi motivo dall'iscrizione alla Gestione senza aver maturato almeno cinque anni di contribuzione possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

2. Le somme rimborsabili sono pari all'ammontare dei contributi soggettivi versati, rivalutati secondo il criterio stabilito dall'art. 1 comma 9 della legge 335 del 1995, salvo quanto diversamente previsto dall'art. 14 comma 3 del presente Regolamento.

3. Il diritto alla restituzione dei contributi di cui al precedente comma 1 si prescrive in cinque anni dalla data del compimento dell'età pensionabile.

4. In caso di annullamento dell'iscrizione alla Gestione per mancanza di requisiti prescritti, si procede alla restituzione dei contributi versati senza maggiorazione alcuna.

## **CAPO TERZO - DELLE COMUNICAZIONI E DELLE SANZIONI**

### **Art. 10: Sanzioni per ritardo nel versamento dei contributi**

1. In caso di ritardo nel versamento dei contributi è dovuto un interesse di mora pari al Tasso Ufficiale di Riferimento, calcolato in relazione al periodo del ritardo stesso.

2. In caso di ritardo superiore a 60 giorni, l'interesse di mora di cui al comma precedente viene maggiorato di 5,5 punti come previsto dall'art. 116 della Legge 388 del 23/12/2000.

### **Art. 11: Obbligo di comunicazione del reddito professionale e sanzioni nel caso di omessa, ritardata, o infedele comunicazione**

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono comunicare alla Gestione entro 30 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi l'ammontare del reddito professionale netto di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno di riferimento.

La comunicazione deve essere effettuata con le modalità stabilite dal Comitato Amministratore, anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

2. Nella stessa comunicazione devono essere indicati anche i redditi dichiarati divenuti definitivi nel corso dell'anno di riferimento con l'indicazione dell'anno e dell'imponibile IRPEF definito, l'imponibile complessivo ai fini dell'IRPEF per l'anno di riferimento e il volume di affari ai fini dell'IVA.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, in caso di decesso dell'iscritto, sono posti a carico degli eredi e vanno effettuati entro 60 giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. La ritardata, omessa od infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta le seguenti sanzioni:

nel primo caso (ritardata comunicazione) pari al 10% del contributo dovuto con un massimale di € 50,00;

nel secondo caso (omessa comunicazione) pari al 50% del contributo dovuto con un massimale pari ad € 250,00;

nel terzo caso (infedele comunicazione) pari al 50% del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.
6. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5 la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti di legge.
7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Gestione con l'indicazione di un reddito e di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF e dell'IVA.
8. L'omissione e l'infedeltà della comunicazione non sanata spontaneamente entro i successivi novanta giorni dai termini di cui ai precedenti commi, vanno segnalate per i provvedimenti del caso al competente Consiglio del Collegio provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati.
9. Le comunicazioni devono essere redatte obbligatoriamente avvalendosi dei moduli predisposti dalla Gestione.
10. I Collegi locali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati devono comunicare alla Gestione, entro il mese di giugno di ciascun anno, le intervenute variazioni all'Albo professionale.
11. La Gestione ha la facoltà di esigere dall'iscritto la documentazione atta a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni effettuate e le dichiarazioni annuali dei redditi e dei volumi di affari ai fini IVA.

## **CAPO TERZO - DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI**

### **Art. 12: Prestazioni previdenziali**

1. La Gestione provvede ad erogare in favore dei soggetti di cui all'art. 1 le seguenti prestazioni:
  - a) pensione di vecchiaia;
  - b) pensione di inabilità e di invalidità;
  - c) pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
  - d) indennità di maternità.
2. Le pensioni di cui al comma precedente sono pagate secondo le modalità stabilite dal Comitato Amministratore.

3. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì attuare altre forme di assistenza integrativa, previdenziale, sanitaria, assicurativa od altri tipi di prestazione a favore degli iscritti, sulla base dell'art. 2 dello Statuto della Fondazione, finanziandole anche con parte del contributo integrativo, tramite l'adozione di specifici atti deliberativi da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi del disposto dell'art. 3, D. Lgs. n. 509/94.

4. Il Comitato Amministratore della Gestione può inoltre concorrere alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 124/93 e successive modifiche.

### **Art. 13: Pensione di vecchiaia**

1. Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione effettiva.

2. Il limite di età di cui al comma precedente è ridotto al compimento del 57° anno in presenza di versamenti contributivi pari ad almeno 40 anni.

### **Art. 14: Determinazione della pensione annua di vecchiaia**

1. L'importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione dell'allegata tabella A.

2. Il conto individuale, costituito dal complesso dei contributi soggettivi versati, viene annualmente rivalutato secondo il criterio fissato dall'art. 1 comma 9 della legge 335/95.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il conto individuale è alimentato anche dalla quota parte del contributo integrativo destinata all'incremento del montante individuale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. c).

4. Il Comitato Amministratore della Gestione può altresì modificare il criterio di cui al comma precedente in ragione degli effettivi risultati della gestione, secondo le procedure di cui al D. Lgs. 509/94.

5. La rivalutazione, con esclusione della contribuzione dell'anno di competenza, è effettuata in sede di bilancio consuntivo.

6. L'aliquota per il computo della pensione è pari al tasso del contributo soggettivo.



### **Art. 15: Decorrenza della pensione di vecchiaia**

1. La pensione di vecchiaia è liquidata, su domanda dell'iscritto avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
2. I ratei di pensione liquidati e non riscossi, soggiacciono alla prescrizione quinquennale.

### **Art. 16: Invio estratto conto annuale**

Ad ogni iscritto è inviato con cadenza annuale un estratto conto indicante le contribuzioni effettuate ed il montante contributivo.

### **Art. 17: Pensione di inabilità e di invalidità**

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
  - a) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa totalmente, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
  - b) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.
2. La pensione di invalidità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
  - a) la capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente, a meno di un terzo;
  - b) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione alla Gestione, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.
3. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest'ultima secondo il sistema contributivo di cui all'art. 14 in sostituzione della pensione di invalidità.
4. Le pensioni di inabilità e di invalidità sono revocate quando venga a cessare una delle condizioni di cui ai commi precedenti.
5. Alla domanda di pensione di inabilità o invalidità deve essere allegato un certificato medico, rilasciato dall'autorità sanitaria competente, attestante le condizioni di

inabilità od invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante od invalidante.

6. Il Comitato Amministratore può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di inabilità e di invalidità, mediante sanitario di fiducia.

7. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presenti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dalla Gestione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica la pensione è revocata d'ufficio.

8. La pensione di inabilità o di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda.

#### **Art. 18: Calcolo della pensione di inabilità e di invalidità**

1. L'importo della pensione di inabilità e di invalidità è determinato secondo il sistema di cui all'art. 14 (secondo il metodo contributivo). Il coefficiente di trasformazione è quello relativo all'età posseduta dall'assicurato al momento del pensionamento, secondo l'allegata tabella A.

2. In caso di conseguimento di tale pensione, in età inferiore a 57 anni, si applica il coefficiente relativo al 57° anno.

#### **Art. 19: Pensione di reversibilità od indiretta**

Le pensioni di cui agli artt. 13 e 17 sono reversibili ai superstiti nei casi ed alle condizioni di cui alle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria INPS.

#### **Art. 20: Restituzione dei contributi in favore dei superstiti**

Qualora non esistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte dell'assicurato, agli stessi compete la restituzione dei contributi secondo le modalità di cui al precedente articolo 9.

#### **Art. 21: Indennità di maternità**

1. Agli iscritti di sesso femminile è corrisposta una indennità di maternità nella misura, termini e modalità previsti dalla legge n. 379 dell'11 dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla copertura degli oneri riguardanti il trattamento di maternità si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto alla gestione, deliberato annualmente dal Comitato Amministratore, da versare secondo i tempi e le modalità previsti dall'art. 7.

3. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione di cui al precedente comma, il Comitato Amministratore adotterà i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dalla citata legge n. 379 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 22: Supplemento di pensione**

I contributi versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno diritto ad un supplemento di pensione. La liquidazione del supplemento può essere richiesta quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione, ovvero dall'ultima liquidazione del supplemento.

#### **Art. 23: Adeguamento annuale**

Per l'adeguamento annuale delle pensioni si adotta il criterio in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

### **CAPO QUARTO DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 24: Contribuzione volontaria**

1. L'iscritto da almeno cinque anni alla Gestione Separata di cui all'art.1, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione, ha la facoltà di proseguire nel versamento volontario dei contributi.

2. A tale fine l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla Gestione, optando irrevocabilmente per uno dei seguenti scaglioni contributivi:

- a) contributo versato nell'ultimo anno di iscrizione obbligatoria;
- b) contributo medio versato nell'ultimo triennio contributivo di iscrizione obbligatoria;
- c) contributo minimo obbligatorio;

in ogni caso gli iscritti contribuenti volontari, possono richiedere l'applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del Regolamento.

3. E' dovuto comunque un contributo integrativo pari al minimale di cui al comma 3 dell'art. 4.

4. Non è dovuto il contributo di maternità previsto all'art. 21.

## **Art. 25: Cumulabilità della pensione di vecchiaia con redditi di lavoro autonomo o dipendente**

Ai fini della cumulabilità della pensione di vecchiaia di cui al presente Regolamento con redditi da lavoro autonomo o dipendente, si applicano i principi generali della disciplina di settore ed in particolare quelli vigenti in materia nell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti gestiti dall'INPS.

## **Art. 26: Ricostruzione contributiva del periodo di attività professionale precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 103/96, e riscatto di periodi antecedenti all'iscrizione all'albo professionale**

1. L'iscritto alla Gestione Separata Agrotecnici ed Agrotecnici laureati con anzianità almeno quinquennale, che negli anni precedenti alla data di entrata in vigore delle norme contenute nel presente Regolamento sia stato regolarmente iscritto nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ai fini dell'esercizio di attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui all'art. 1 del D. Lgs. 103/96, ha facoltà di richiedere la ricostruzione contributiva del periodo di esercizio di tale attività.

2. L'iscritto alla Gestione Separata degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati con anzianità almeno quinquennale, nonché i superstiti di cui all'art. 19, può chiedere il riscatto dei seguenti periodi, purché svolti precedentemente all'iscrizione all'Albo professionale:

- a) periodo di servizio militare obbligatorio, per un massimo di due anni;
- b) periodo di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare;
- c) periodo di praticantato o di tirocinio professionale effettivamente svolto per un equivalente periodo di tempo previsti dalla legge istitutiva dell'Albo e nei Regolamenti;
- d) periodo di corso legale di un qualunque diploma universitario o di un qualunque corso di laurea.

La domanda di riscatto può avere ad oggetto uno o più anni a discrezione del richiedente.

3. La ricostruzione contributiva e il riscatto di cui ai commi precedenti potranno essere effettuati sulla base dei criteri che saranno definiti dal Comitato Amministratore, in esito alle procedure previste dalle norme statutarie, con apposito Regolamento da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n° 509.

### **Art. 27: Ricorsi**

Avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente Regolamento gli iscritti possono proporre ricorso al Comitato Amministratore della Gestione con le modalità fissate dal Comitato medesimo.

### **Art. 28: Norma transitoria**

1 In deroga a quanto disposto dal precedente art. 7, i versamenti relativi ai redditi professionali percepiti nell'anno 1996, 1997 e 1998 devono essere eseguiti secondo le modalità definite dal Comitato Amministratore e comunicate a tutti gli iscritti alla Gestione.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, la documentazione per la prima iscrizione alla Gestione deve essere presentata entro il termine indicato dal Comitato Amministratore, tenuto conto della data di effettivo avvio della Gestione stessa.

3. In deroga a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11 per il primo anno di avvio della Gestione il Comitato Amministratore ha facoltà di ridurre o sospendere le sanzioni previste per i versamenti o le comunicazioni tardive od omesse.

4. Le eventuali eccedenze risultanti dall'applicazione del criterio di rivalutazione dei conti individuali di cui al precedente art. 14, comma 2, rispetto alla capitalizzazione dei conti medesimi risultante dall'effettivo andamento finanziario della Gestione, confluiscono in un apposito fondo di riserva, sul cui utilizzo dispone il Comitato Amministratore.

### **Art. 29 Fondo di Solidarietà per provvidenze straordinarie**

1. E' costituito un Fondo di solidarietà, finanziato come disposto dal successivo comma 7, al fine di erogare provvidenze straordinarie.

Il Comitato amministratore ha facoltà di erogare tali provvidenze all'iscritto in costanza di rapporto assicurativo, ed al coniuge e ai familiari fiscalmente a carico, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, ovvero per la nascita dei figli e per il loro percorso scolastico-universitario, in conformità a quanto stabilito nei successivi commi.

Sono comunque esclusi dalle prestazioni di cui al presente articolo i familiari superstiti del professionista che, alla data del decesso, non fosse più iscritto alla Gestione o che avesse superato il 65° (sessantacinquesimo) anno di età.

2. Le prestazioni del presente articolo possono essere erogate a condizione che l'iscritto:

- a) sia in regola con il versamento delle quote di iscrizione al Collegio Professionale;
- b) non sia stato destinatario di un provvedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale;
- c) sia in regola con il versamento dei contributi dovuti alla Gestione.

In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato, alla data della sua morte devono sussistere le condizioni sopra indicate.

L'onere della prova dell'esistenza dei requisiti sopra citati è a carico dello stesso iscritto o dei suoi eredi in caso di decesso.

3. Costituiscono circostanze o situazioni di notevole gravità quelle derivanti da:

- a) gravi malattie e gravi infortuni temporaneamente invalidanti che determinino condizioni di particolare disagio economico dell'iscritto, del coniuge o dei familiari a carico tali da comprometterne le minime esigenze di sussistenza;
- b) decesso dell'iscritto, quando determini uno stato di disagio economico per i familiari fiscalmente a carico tale da comprometterne le minime esigenze di sussistenza;
- c) malattie pandemiche ed eventi naturali imprevedibili.

4. Per ottenere le prestazioni il richiedente dovrà inviare domanda a mezzo pec indirizzata al Comitato Amministratore entro:

- a) un anno dalla data di manifestazione dell'evento, di malattie e malattie pandemiche, eventi naturali imprevedibili, infortuni e decesso dell'iscritto;
- b) il mese di febbraio dell'anno successivo, per il caso della nascita di un figlio;
- c) il 31 dicembre dell'anno di conseguimento del titolo, nel caso di diploma di scuola secondaria o laurea.

Ciascuna richiesta deve essere corredata dalla documentazione rilevante ai fini della domanda.

5. Per la determinazione del diritto e della misura delle provvidenze si tiene conto delle seguenti condizioni:

a) in caso di decesso:

- che il reddito lordo derivante dall'attività di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato sia prevalente nell'ambito del reddito lordo complessivo dell'iscritto deceduto;
- che il reddito lordo complessivo del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico non risulti superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00);
- che non sussista alcuna copertura assicurativa che garantisca un valore analogo a quello di cui al successivo comma 6.

b) in caso di malattia grave:

- che il reddito lordo derivante dall'attività di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato sia prevalente nell'ambito del reddito complessivo dell'iscritto;
- che il reddito lordo complessivo del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico non risulti superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00);
- che non sussista alcuna copertura assicurativa che garantisca un valore analogo a quello di cui al successivo comma 6;
- che l'inattività, certificata, non sia inferiore ad un numero di 90 (novanta) giorni consecutivi.

c) in caso di infortunio grave:

- che il reddito lordo derivante dall'attività di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato sia prevalente nell'ambito del reddito complessivo dell'iscritto;
- che il reddito lordo complessivo del coniuge e dei familiari fiscalmente a carico non risulti superiore ad € 25.000,00 (venticinquemila/00);
- che non sussista alcuna copertura assicurativa che garantisca un valore analogo a quello di cui al successivo comma 6;
- che l'inattività, certificata, non sia inferiore ad un numero di 120 (centoventi) giorni consecutivi.

d) In caso di nascita del figlio:

- si può fruire del contributo una sola volta nella vita assicurativa;
- l'iscritto deve aver maturato almeno tre anni di anzianità contributiva;

e) In caso di diploma di scuola secondaria o di laurea:

- si può fruire del contributo una sola volta nella vita assicurativa;
- l'iscritto deve aver maturato almeno tre anni di anzianità contributiva.

f) In caso di pandemie ed eventi naturali imprevedibili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sisma, eruzione vulcanica, alluvione, maremoto, incendio):

- si può fruire del contributo ogniqualvolta si verifichi l'evento.

6. La prestazione sarà erogata, nella misura che il Comitato Amministratore riterrà congrua, a suo insindacabile giudizio, entro i seguenti limiti:

- in caso di decesso: fino ad un importo massimo, una tantum, di € 20.000,00;
- in caso di malattia grave e di infortunio grave: fino ad un importo calcolato in ragione del periodo di inattività certificata ed accertata, mensilmente determinato sulla scorta del reddito mensile medio conseguito nel triennio precedente l'anno in cui si è verificata la malattia e/o l'infortunio. L'importo massimo erogabile, una tantum, è quantificato in € 10.000,00.
- In caso di nascita del figlio: al termine di ogni anno, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, il plafond deliberato viene suddiviso in base al numero di richieste pervenute. Il contributo individuale non può comunque superare la somma di € 1.000,00.
- In caso di diploma di scuola secondaria o di laurea: al termine di ogni anno, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, il plafond deliberato viene suddiviso in base al numero di richieste pervenute. Il contributo individuale non potrà comunque superare la somma di € 1.000,00.
- In caso di malattie pandemiche ed eventi naturali imprevedibili: al verificarsi dell'evento il Comitato Amministratore definisce i criteri ed i limiti dell'intervento e



sottopone le relative delibere all'approvazione delle Amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994.

- Il Comitato Amministratore, in base a quanto sopra stabilito e sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente, assunte le opportune informazioni e/o verifiche, con decisione definitiva e motivata provvede a deliberare la provvidenza.

Gli importi massimi relativi alle prestazioni di cui al presente comma sono rideterminati ogni tre anni dal Comitato Amministratore. Le relative delibere sono sottoposte all'approvazione delle Amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 509/1994.

7. Il Fondo di Solidarietà di cui al comma 1, nel primo anno di costituzione, verrà alimentato con un importo di € 400.000,00 prelevato dalla Riserva contributo integrativo del patrimonio netto.

Successivamente il Comitato Amministratore delibererà, ogni anno, lo stanziamento al Fondo.

L'importo stanziato non potrà superare il 50% dell'utile realizzato nell'esercizio precedente, con un massimale di € 100.000,00.

Il Fondo di solidarietà non potrà avere comunque una consistenza superiore ad € 1.000.000,00.

### **Art. 30 Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituito il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa, come previsto dall'art. 12, comma 3.

2. Il Fondo è finanziato con le risorse previste dall'art. 4, comma 2, lett. b).

3. Il Fondo è destinato al finanziamento di coperture assicurative sanitarie integrative del S.S.N. destinate agli iscritti alla Gestione che risultino in regola in base alle condizioni previste al comma 2 dell'art. 29, secondo modalità deliberate dal Comitato Amministratore e sottoposte all'approvazione delle Amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.lgs. n. 509/1994.

La nuova tabella dei coefficienti di trasformazione del montante dei contributi soggettivi in pensioni, approvata dal Comitato Amministratore dei Agrotecnici nella seduta del 23 settembre 2020, in vigore dal 1/1/2021 e approvata dai Ministeri vigilanti in data 27 novembre 2020.

<b>TABELLA "A"</b>	
<b>COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONI DAL 01/01/2021</b> (Tasso di sconto=1,5%)	
<b>ETÀ</b>	<b>COEFFICIENTI</b>
57	4,186%
58	4,289%
59	4,399%
60	4,515%
61	4,639%
62	4,770%
63	4,910%
64	5,060%
65	5,220%
66	5,391%
67	5,575%
68	5,772%
69	5,985%
70	6,215%
71	6,466%
72	6,743%
73	7,045%
74	7,374%
75	7,733%
76	8,122%
77	8,550%
78	9,022%
79	9,545%
80	10,132%